



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. ATTO 67 ANNO 22/07/2015**

**SEDUTA DEL 22/07/2015 ORE 21:05**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), COMPONENTE IMU.  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

**ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE  
SEDUTA pubblica ordinaria**

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 21:05 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pre s	Ass .	Consigliere	Pre s	Ass .
FADDA ALESSANDRO	X		BALESTRIERI ANNAMARIA	X	
GIUFFREDI CECILIA	X		DONATI ANDREA	X	
GENTILE ANTONIO	X		RIZZOLI ANDREA	X	
RICCARDI MARIA CRISTINA	X		ZILIOLI MAURA	X	
GARULLI SABRINA		X	CANERI CATIA	X	
FAELLI GIORGIO	X		ROSSI ALESSANDRO	X	
FRASANNI LUCIA	X				

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Granelli Roberta che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Fadda Alessandro assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

---

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), COMPONENTE IMU. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

La seduta viene interamente registrata con apposito impianto di registrazione.

Gli interventi vengono trascritti nel verbale di seduta.

Sono presenti in Aula sia il Revisore del Conto, Rag. Beneforti, che il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Minari.....

Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento ed illustra il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta.

Seguono alcuni interventi da parte di Consiglieri C.li, in particolare i Consiglieri Rossi e Rizzoli, come da verbale di seduta. Il Dott. Minari fornisce i chiarimenti tecnici richiesti, come da verbale di seduta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO in particolare che l'articolo 1, comma 703, della citata legge 147/2013 stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTI:

- le disposizioni degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonché le norme dell'articolo 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto, che introducono l'imposta municipale propria nel quadro del federalismo fiscale;
- l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 1 gennaio 2012, dell'imposta municipale propria di cui al D.Lgs. 23/2011, in forma sperimentale;
- le successive norme modificative ed integrative della disciplina IMU contenute principalmente:
  - nell'articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
  - nell'articolo 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
  - nell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  - nell'articolo 10, comma 4, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
  - nell'articolo 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
  - nell'articolo 1, commi 707-728, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  - nell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

---

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'articolo 1, commi 161-170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, direttamente o indirettamente richiamate dall'articolo 13 del D.L. 201/2011;

TENUTO CONTO inoltre che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013, ha istituito nell'ambito della IUC il tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI);
- il comma 677 del medesimo articolo, concede ai comuni la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con propria deliberazione n. 38 del 8 settembre 2014, il quale prevede:

- che l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- un'aliquota agevolata per gli immobili, adibiti ad abitazione principale e pertinenze, concesse un uso gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori-figli);
- un'aliquota agevolata per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, concesse in locazione a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

ESAMINATI in particolare i seguenti commi dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, in materia di potestà del Consiglio Comunale sulla determinazione delle aliquote e delle detrazioni applicabili all'IMU:

- il comma 6, che consente di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, che consente di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, che consente di ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'articolo 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari; i comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che testualmente dispone:  
*«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa*



COMUNE DI TORRIALE  
PROVINCIA DI PARMA

*l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento»;*

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, nell'ambito di un riordino complessivo della disciplina dei tributi locali, testualmente dispone: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito al 30 luglio 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29 settembre 2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni dell'IMU applicabili per l'anno 2014;

TENUTO CONTO della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012, la quale evidenzia che il "comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

VERIFICATI i dati relativi alla base imponibile dell'IMU, desumibili dagli archivi del Dipartimento delle Finanze e dai versamenti effettuati dai contribuenti per l'anno di imposta 2014;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto e nei limiti consentiti dal quadro normativo ampiamente delineato, di determinare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2015, in misura tale da generare un gettito sufficiente a garantire gli equilibri generali di bilancio, fortemente condizionati dalla riduzione di risorse derivanti dal federalismo fiscale (fondo di solidarietà), come descritto nel seguente prospetto:

<b>Tipo immobile</b>	<b>N.</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Gettito previsto</b>
Abitazione principale	3	1.000.000	0,35%	€ 3.000
AP comodato figli/genitori	220	14.000.000	0,50%	€ 70.000
Fabbricati cat. D	360	222.000.000	0,30% (*)	€ 666.000
Altri fabbricati	3.250	95.000.000	1,06%	€ 1.007.000
Terreni	=	35.000.000	1,06%	€ 371.000



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

---

Aree fabbricabili	=	75.000.000	1,06%	€ 795.000
Gettito lordo IMU – quota Comune				€
Quota alimentazione fondo di solidarietà comunale				€ 712.000
<b>Previsione gettito netto IMU 2015</b>				<b>€ 2.200.000</b>

(\*) *maggiorazione rispetto ad aliquota base, il cui gettito è di competenza statale*

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: «A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. 174/2012;
- il parere favorevole reso dal Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. 174/2012;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'ordinanza del Sindaco n. 27 del 26.06.2009;

UDITE, come da verbale di seduta, le seguenti dichiarazioni di voto e precisamente:

- Cons. ...Rizzoli: contrario;
- Cons. ...Rossi: contrario;
- Cons. ...Riccardi: favorevole;



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

CON VOTI n. 8 (otto)... favorevoli, n. 4 (quattro) contrari ( Caneri, Rizzoli, Zilioli e Rossi), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, le aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU), componente dell'imposta unica comunale (IUC), per l'anno d'imposta 2015, così come di seguito indicato:

Aliquota ordinaria	<b>1,06 %</b>
Aliquota per abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze, nonché per fattispecie assimilate ai sensi di legge e regolamento	<b>0,35 %</b>
Aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli) adibiti dagli utilizzatori ad abitazione principale, e relative pertinenze	<b>0,50 %</b>
Aliquota per immobili concessi in locazione a canone concordato (art. 2 <sup>3</sup> , l. 431/98) adibiti dagli utilizzatori ad abitazione principale, e relative pertinenze	<b>0,76 %</b>
Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>1,06 %</b>
<i>di cui: quota riservata allo Stato</i>	<i>0,76 %</i>
<i>di cui: quota di spettanza del Comune</i>	<i>0,30 %</i>

2. DI STABILIRE la misura della detrazione applicabile all'IMU dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze e sulle fattispecie assimilate ai sensi di legge e di regolamento, per l'anno 2015, in **€ 200,00 (euro duecento/00)**;

3. DI DARE ATTO che, a seguito dell'applicazione delle suddette aliquote e detrazioni, il gettito presunto dell'imposta di che trattasi, al netto della quota per alimentazione del fondo di solidarietà comunale prevista dall'articolo 1, comma 380, lettera b), secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è quantificato in € **2.200.000,00** (come risulta dalle proiezioni illustrate in premessa) ed iscritto nell'entrata del bilancio di previsione, alla risorsa 0020 del titolo I, categoria 01;

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo



**COMUNE DI TORRILE**  
PROVINCIA DI PARMA

---

Fiscale, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011;

5. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Settore interessato porrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compreso, se previsto, l'adozione del relativo impegno di spesa, nonché la trasmissione del presente atto e successivi alle strutture interne dell'ente, se coinvolti nel al procedimento, nonché ai soggetti esterni, se interessati a qualsiasi titolo nel procedimento stesso.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ravvisata, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n. 8 (otto)... favorevoli, n. 4 (quattro) contrari ( Caneri, Rizzoli, Zilioli e Rossi), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.



**COMUNE DI TORRILE**  
PROVINCIA DI PARMA

---

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco  
Fadda Alessandro

Il il Segretario Comunale  
Dott.ssa Granelli Roberta